RIFORMA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 31

Contribuzione integrativa per il periodo pregresso

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facolta' di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 29, in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo integrativo puo' essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'articolo 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 160. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, il reddito annuo professionale e' pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli agli iscritti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Estremi	Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-cassa-nazionale-di-previdenza-e-assistenza-a-favore-dei/art-31-contribuzione-integrativa-per-il-periodo-pregresso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it